

## STATUTO

### ART. 1

#### (Denominazione, Sede e Durata)

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale, denominata **PIANO B**, con sede legale in via Altan numero, 4 San Vito al Tagliamento (PN) 33078.
2. L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.
3. Ogni eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente statuto, ma dovrà essere votato dal Consiglio Direttivo e indi comunicato tassativamente agli uffici competenti.

### ART. 2

#### (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale **PIANO B** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

#### (Efficacia e Interpretazione dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 4

#### (Carattere Associativo)

1. PIANO B è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e utilità sociale fondandosi sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della L. 383/2000 ed adempie alle previsioni normative della l.r. 23/2012 e alle sue modifiche ed integrazioni.

## **ART. 5 (Finalità)**

1. L'associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale; non ha scopo di lucro. Essa opera in attività di promozione sociale, intesa come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore degli associati.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

2. L'associazione persegue le seguenti finalità generali: sostegno alla pedagogia, alla didattica, alla salute in senso olistico e promozione della cultura della legalità e dei diritti inviolabili della persona.

3. L'associazione in particolare persegue i seguenti scopi:

- sostegno all'educazione parentale;
- guida e sostegno ai genitori nel percorso di consapevolezza verso una forma educativa per il bambino rispettosa dei valori umani, sociali, ambientali e spirituali;
- promozione alla cultura del benessere psico-fisico e spirituale;
- promozione alla cultura della legalità, dei diritti inviolabili della persona, in particolare dei bambini e delle fasce più deboli, dei diritti internazionali;

4. L'associazione realizza i propri scopi mediante le seguenti attività:

- attività di supporto: sportelli informativi e di supporto per i soci e per le famiglie interessate alle finalità;
- attività culturali: incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici per tutti i soggetti di ogni condizione ed età;
- attività ricreative ed artistiche: manifestazioni, eventi, viaggi ed escursioni;
- attività editoriale: redazione ed edizione di pubblicazioni ritenute idonee ed affini agli scopi associativi;
- attività di gestione ed allestimento dei locali e degli spazi finalizzati alle iniziative promosse.

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

## **ART. 6 (Ammissione)**

1. A PIANO B possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, senza distinzione di sesso, età, razza o religione.

2. L'ammissione all'associazione avviene alla presentazione di domanda scritta da parte del richiedente con contestuale versamento della quota sociale annuale al Presidente o a suo delegato. Entro 30 giorni il Presidente può comunque disporre l'esclusione del neo iscritto, con esauriente motivazione in ordine al rifiuto da comunicarsi all'interessato.

3. La qualità di socio è personale e non trasmissibile. Altresì la stessa si intende acquisita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da esercitarsi in forma scritta.

#### **ART. 7 (Diritti degli Associati)**

1. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di candidarsi agli Organi dell'associazione e di votare, nonché di approvare il bilancio.

2. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e previsti dal presente statuto.

3. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione.

#### **ART. 8 (Doveri degli Associati)**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede ed onestà.

5. Gli associati si impegnano al versamento della quota sociale su base annua e a partecipare alle spese.

6. Ogni contributo versato dall'associato è intrasmissibile e non dà luogo alla restituzione, ad eccezione di donazioni e trasferimenti a causa di morte.

#### **ART. 9 (Recesso ed Esclusione)**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione a mezzo di comunicazione scritta recante la propria volontà.

3. Il Presidente, nei 30 giorni successivi alla prima iscrizione dell'associato, può escludere quest'ultimo comunicandone contestualmente le motivazioni.

4. Gli associati che si rendano responsabili delle seguenti condotte:

- omesso od incompleto versamento della quota sociale annua;
- infrazione dei doveri sociali indicati nel presente statuto;

- l'inottemperanza alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'assemblea;  
- svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella associativa;  
possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

5. Il socio escluso potrà proporre ricorso al Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta entro 30 gg dal ricevimento.

## **ART. 10** **(Organi dell'associazione)**

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Segretario
- 5) Il Tesoriere

## **ART. 11** **(Composizione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente, potendo conferire ad altro socio numero massimo di 2 (due) delega scritta con trasmissione in Assemblea.

## **ART. 12** **(Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in forma scritta e/o con altro mezzo ritenuto utile dal Consiglio Direttivo, almeno 13 (tredici) giorni prima della data di convocazione.

2. Nell'avviso di convocazione sono contenuti, a pena di nullità, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata e scritta di almeno un decimo dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; in tal caso

la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 13 (tredici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

### **ART. 13** **(Validità dell'Assemblea)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **ART. 14** **(Votazioni e Deliberazioni dell'Assemblea)**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, su proposta di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti o in caso di delibere riguardanti associati, le votazioni saranno assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea, salvo i casi previsti dalla legge, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e delle deleghe.

3. Ai sensi della normativa vigente, l'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

### **ART. 15** **(Verbalizzazione dell'Assemblea)**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea nominato all'uopo e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale, in quanto documento pubblico, può essere consultato in originale da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia. Entro e non oltre 7 giorni dall'Assemblea il Segretario provvederà ad inviarne copia informatica a tutti gli associati.

### **ART. 16** **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea deve:

*in sede ordinaria*

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e i limiti di rimborso delle spese;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare su quant'altro demandadole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

*in sede straordinaria*

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare sul sanzionamento dei soci e sulla loro eventuale espulsione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

**ART. 17**  
**(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti tra 3 (tre) e 13 (tredici), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti, attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista e laddove il numero di consiglieri sia sceso sotto i 2/3 (due terzi), si provvederà alla convocazione di nuova assemblea degli associati per l'elezione suppletiva dei membri del consiglio mancanti. I soci così eletti rimarranno in carica sino all'esaurimento del mandato del Consiglio.

4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto di voto e non è ammessa delega.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente uscente con avviso inviato a tutti i consiglieri almeno 13 (tredici) giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso di convocazione è tassativamente previsto l'ordine del giorno.

6. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

**ART. 18**  
**(Durata e Funzioni)**

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro mandato può essere revocato dall'Assemblea.

2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 13 (tredici) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

#### **ART. 19 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrivendo i verbali delle relative adunanze; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, svolge le funzioni di quest'ultimo solo in caso di sua assenza e su delega del medesimo.

#### **ART. 20 (Il Segretario)**

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e il suo incarico dura 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo.

2. Può dimettersi anticipatamente e in tal caso il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un sostituto.

3. I suoi compiti sono:

- coordinare le attività associative;
- curare le verbalizzazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

- curare la corrispondenza dell'associazione.

### **ART. 21 (Il Tesoriere)**

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e il suo incarico dura 3 (tre) anno con possibilità di rinnovo.

2. Può dimettersi anticipatamente e in tal caso il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un sostituto.

3. I suoi compiti sono:

- curare la tenuta della contabilità, l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché la conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e agli inventari dei beni dell'associazione;
- svolgere i compiti di economo e ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo.

### **ART. 22 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione si compone delle seguenti voci:

a) dalle entrate e più specificamente:

- Quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione.
- Contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.
- Eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- Eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate esclusivamente al proprio autofinanziamento.

b) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

### **ART. 23 (Durata del Periodo di Contribuzione)**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far



parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **ART. 24**

##### **(I Diritti degli Associati sul Patrimonio Sociale)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 25**

##### **(Responsabilità ed Assicurazione dei Soci)**

1. PIANO B risponde solo ed esclusivamente degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente autorizzati e/o delegati.
2. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
3. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 26**

##### **(Bilancio)**

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e vengono messi a disposizione presso per pubblica visione depositati presso la sede sociale nonché caricati sul sito internet dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti relativi all'anno trascorso e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.
5. In accordo con l'art. 24 del presente statuto, ogni eventuale utile o avanzo di gestione dovrà essere impiegato esclusivamente per le finalità dell'associazione con esplicito divieto di ripartizione tra i soci.

**ART. 27**  
**(Regolamento Interno)**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

**ART. 28**  
**(Collegio Arbitrale)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre (tre) arbitri i quali giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, verrà nominato da un'Assemblea straordinaria.

3. L'Arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

**ART. 29**  
**(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità dell'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni similari salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 30**  
**(Disposizioni Finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.